

RAPPORTO

della Commissione della Gestione
sul messaggio 24 novembre 1970 concernente la modificazione
di alcune norme :

- A. delle leggi sull'ordinamento e sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 e della legge della scuola del 29 maggio 1958 ;
- B. della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 9 luglio 1963 ;
- C. della legge che assegna un'indennità di rincaro ai dipendenti e ai pensionati dello Stato per il periodo 1968 - 1971 del 25 novembre 1968 ;
- D. del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963 ;
- E. della legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963 e del decreto legislativo concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi IV, IV b della pianta organica del 21 febbraio 1968.

(dell'11 dicembre 1970)

Dopo le ultime modificazioni parziali del gennaio 1965 (che per la legge sugli impiegati comportò un maggior onere di 3,9 milioni di franchi) e dopo quella del 1969 che comportò un maggior onere di 5,8 milioni di franchi e 3,3 milioni di franchi a dipendenza della retroattività, il messaggio attualmente in esame, che comporta un maggior onere di 9 milioni di franchi, può essere così riassunto a dipendenza degli scopi che consegue :

- avvicinamento in ogni limite possibile fra le diverse classi nell'Amministrazione e specie nella scuola ;
- riclassificazione generale delle funzioni, dipendentemente dalle domande del Fronte Unico e dalla ricca esperienza acquisita dal 1962, anno di approvazione delle classificazioni attuali ;
- attribuzione all'Esecutivo della competenza di procedere alla classificazione delle funzioni ;
- eleggibilità della donna sposata nell'Amministrazione e nella scuola ;
- rivalutazione reale della scala stipendi, con aumento dell'indennità familiare a Fr. 690,— e dell'indennità per i figli a Fr. 840,— ;
- separazione in due scale distinte fra stipendi degli impiegati e stipendi dei docenti e docenti funzionari.

La rivalutazione reale degli stipendi segue la teoria della « indexation des revenus » che dopo la seconda guerra mondiale è stata assunta dai poteri pubblici per garantire ai salari e alle prestazioni un reale potere d'acquisto.

Non è questa la sede per disquisire sulla validità di questa teoria ritenuta da taluni incompatibile con la necessità di lottare contro l'inflazione : dobbiamo pren-

dere atto che, talora sotto forma di una vera e propria « scala mobile automatica », essa è adottata da tutte le amministrazioni pubbliche avanzate.

Nel 1966 più di 800.000 unità di lavoro beneficiavano di un salario strettamente legato all'evoluzione dell'indice dei prezzi di consumo: 500.000 dipendenti della economia privata, 120.000 delle imprese e dell'amministrazione federale, 190.000 delle imprese e amministrazioni dei Cantoni e dei Comuni.

Nell'economia privata l'evoluzione delle remunerazioni secondo i prezzi di consumo è ancorata principalmente nel quadro dei contratti collettivi. Per il personale della Confederazione essa è automatica ogni anno, dipendentemente da una legge federale.

I Cantoni ed i Comuni, come appare dallo specchietto portato a pag. 9 del messaggio, non hanno una pratica uniforme: in generale si adattano le remunerazioni di volta in volta secondo l'evoluzione dell'indice del costo della vita. In periodi di pieno impiego ogni datore di lavoro, e principalmente lo Stato, può trovare nell'adeguamento degli stipendi l'unica possibilità di garantire il potere di acquisto e l'unica possibilità di assicurarsi i servizi di personale qualificato. Il messaggio che stiamo attualmente discutendo fissa la nuova scala degli stipendi a punti 112 in rispetto all'indice 100 calcolato al settembre 1966, ritenuta conglobata l'indennità di rincaro del 6 % che verrà versata a fine 1970: l'aumento reale comporta una media, calcolata sulle 21 classi, del 4,79 % per i minimi e di 4,78 % per i massimi, rispetto alla situazione attuale, compreso il 6 % di indennità di rincaro.

La nuova scala organica degli stipendi degli impiegati è la seguente:

<i>Classi speciale</i>	<i>Minimo</i>	<i>Massimo fino a 55.000,—</i>	
1.	30.700,—	7.000,—	37.700,—
1.b	29.100,—	7.000,—	36.100,—
2.	27.400,—	7.000,—	34.400,—
3.	25.800,—	6.600,—	32.400,—
4.	24.500,—	6.200,—	30.700,—
4.b	23.600,—	6.100,—	29.700,—
5.	22.800,—	6.200,—	29.000,—
6.	21.600,—	5.700,—	27.300,—
7.	20.700,—	5.400,—	26.100,—
8.	19.300,—	5.300,—	24.600,—
9.	18.600,—	4.800,—	23.400,—
10.	17.800,—	4.500,—	22.300,—
11.	17.100,—	4.100,—	21.200,—
12.	16.500,—	3.800,—	20.300,—
13.	15.800,—	3.500,—	19.300,—
14.	15.200,—	3.200,—	18.400,—
15.	14.800,—	2.700,—	17.500,—
16.	14.400,—	2.400,—	16.800,—
17.	13.900,—	2.200,—	16.100,—
18.	13.500,—	1.900,—	15.400,—
19.	13.300,—	1.600,—	14.900,—

La nuova scala per gli stipendi dei docenti è la seguente :

Classi speciale	Minimo		Massimo
	fino al 30 % oltre il massimo della prima, ovvero fino a		49.000,—
1.	30.700,—	7.000,—	37.700,—
2.	29.100,—	7.000,—	36.100,—
3.	24.500,—	6.200,—	30.700,—
4.	23.600,—	6.100,—	29.700,—
5.	22.500,—	6.200,—	28.700,—
6.	19.900,—	5.600,—	25.500,—
7.	17.600,—	4.500,—	22.100,—
8.	17.100,—	4.100,—	21.200,—

I supplementi annui per funzioni particolari sono indicati nel messaggio a pag. 28. Per la classi dalla 1.a alla 4.a lo stipendio può raggiungere, a giudizio del Consiglio di Stato, il 30 % oltre il massimo, e per i docenti funzionari della classe 1.a e della classe 2.a il 20 % oltre il massimo della classe.

Gli aumenti reali in % risultano chiaramente dall'allegato 2 al messaggio e vanno dal 3,43 % della 1.a classe al 5,37 % dell'ultima classe (per i minimi) e dal 3,38 % della 1.a classe al 5,50 % dell'ultima, inteso come già detto che per calcolare la situazione attuale si è tenuto conto della scala stipendi e del 6 % di carovita. Ad esempio, per i massimi, la classe 10.a ha un aumento reale del 6,25 %, la classe 17.a del 6,21 %. La classe 6.a ha un aumento del 3,43 %.

Per i docenti e docenti funzionari l'aumento reale così si presenta :

A) MINIMI

Classe	Scala attuale	Situazione attuale (6 % c.v. compreso)	Progetto scala punti 112	Aumento reale in % *
S				
1.	28.000,—	29.680,—	30.700,—	3,43
2.	26.500,—	28.090,—	29.100,—	3,59
3.	22.300,—	23.638,—	24.800,—	3,64
4.	21.400,—	22.684,—	24.100,—	4,03
5.	18.700,—	19.822,—	22.500,—	13,51
6.	17.200,—	18.232,—	19.900,—	9,14
7.	15.300,—	16.218,—	17.600,—	8,52
8.	14.700,—	15.582,—	17.100,—	9,74

* comprensivo della riclassificazione

B) MASSIMI

Classe	Scala attuale	Situazione attuale (6 % c.v. compreso)	Progetto scala punti 112 fino al 30 % oltre il massimo della prima	Aumento reale in % *
S	39.500,—	41.870,—		
1.	34.400,—	36.464,—	37.700,—	3,38
2.	32.900,—	34.874,—	36.100,—	3,51
3.	28.000,—	29.680,—	31.000,—	4,44
4.	27.100,—	28.726,—	30.200,—	5,13
5.	23.800,—	25.228,—	28.700,—	13,76
6.	22.000,—	23.320,—	25.500,—	9,34
7.	18.900,—	20.034,—	22.100,—	10,31
8.	18.100,—	19.186,—	21.200,—	10,49

* comprensivo della riclassificazione

Sottolineiamo l'unanime soddisfazione con la quale la vostra Commissione ha preso conoscenza di questi ottimi risultati dopo lunghe e studiate trattative avvenute con il Fronte Unico sotto la guida dell'on. capo del Dipartimento delle finanze: ne risulta un organico di avanguardia, equilibrato e idoneo a garantire una sempre migliorata funzionalità dell'amministrazione e della scuola, e riteniamo di riportare la conclusione del messaggio:

« La concessione di un trattamento sociale e pecuniario competitivo va tuttavia esaminata anche nel contesto della riforma amministrativa: ai dipendenti si deve e, a simili condizioni, si può chiedere il massimo di diligenza, capacità di adeguamento e buona volontà nell'esercizio delle funzioni loro affidate ».

DELEGA DI COMPETENZA

La Commissione aderisce alla proposta di attribuire al Consiglio di Stato la competenza di procedere direttamente alla classificazione delle funzioni. A diverse riprese si sono levate anche in Gran Consiglio voci per sottolineare la difficoltà oggettiva in cui il Legislativo si trova di pronunciarsi con completa cognizione sui dettagli di un'amministrazione in sempre crescente e rapido sviluppo dei singoli uffici e delle competenze delle singole sezioni.

La competenza del Gran Consiglio è diventata via via sempre più inapplicabile. La costante e tempestiva valutazione delle nuove necessità di ogni anno nei ranghi dello Stato non è questione legislativa ma è di natura tecnico-amministrativa.

Con ciò non cambieranno però i rapporti fra Stato e rappresentanti dei dipendenti.

Le modifiche della pianta organica e delle classificazioni saranno sottoposte al preavviso della Commissione paritetica e discusse con il Fronte Unico.

Garanzie in tale senso sono contenute nel messaggio e sono state ribadite dal rappresentante del Governo in sede di discussione. Questo esplicito accenno nel rapporto serva da interpretazione autentica della decisione che abbiamo preso, dell'abrogazione dell'art. 32 della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti, e dell'adozione del seguente nuovo art. 1 bis:

« La pianta e la classificazione degli impiegati e dei docenti sono stabilite dal Consiglio di Stato con decreto esecutivo.

Le modifiche intervenute durante l'anno saranno portate a conoscenza del Gran Consiglio con la presentazione del conto consuntivo ».

L'entrata in vigore delle nuove norme è fissata al 1. gennaio 1971, e quale contropartita eccezionale per la non retroattività, lo Stato assume l'onere totale del finanziamento a Cassa pensioni dei nuovi guadagni assicurati.

L'organico registra ora 2215 dipendenti, 342 dipendenti di polizia e 1000 docenti nominati a orario completo.

SUPPLEMENTO DI STIPENDIO

Ampia discussione ha sollevato in Commissione la proposta governativa di ridurre a Fr. 2.500,—, rispettivamente a Fr. 1.000,— i supplementi di stipendio che erano stati riconosciuti nel 1965 per i docenti in possesso di una laurea o di una licenza accademica nella misura di Fr. 4.000,— e, successivamente, su richiesta del Gran Consiglio, anche ai docenti in possesso di un titolo intermedio, nella misura di Fr. 2.000,—.

Tale supplemento fu riconosciuto con la « sanatoria » anche ai docenti di ginnasio in possesso della patente di scuola maggiore ma già in carica al 1. settembre 1964.

Il rappresentante del Governo si è recisamente opposto alle proposte della Commissione intese a non modificare le posizioni acquisite dei docenti sopraddeiti. A mente del Governo il mantenimento delle indennità di Fr. 4.000,— e di franchi 2.000,—, che sono oltretutto ritenute eccessive, sarebbe contrario allo spirito del nuovo organico che vuole avvicinare i docenti della scuola maggiore a quelli del ginnasio e dei corsi per apprendisti, e questi ultimi a quelli delle scuole arti e mestieri.

La Commissione, dal canto suo, ha preso atto della volontà del Governo di valorizzare i titoli accademici, ma non ha ritenuto di aderire a una diminuzione dei supplementi che avrebbero praticamente portato a un parziale annullamento e in certi casi anche al totale annullamento della rivalutazione reale degli stipendi dei docenti interessati.

A conclusione del dibattito la Commissione unanime ha aderito alla proposta 10 dicembre 1970 dell'on. Celio.

Pertanto, lo stipendio minimo e massimo della classe 4.a viene aumentato di Fr. 500,—. Lo stipendio della classe 3.a, nei minimi e nei massimi, viene aumentato di Fr. 300,—.

Il supplemento per i docenti in possesso di titoli accademici completi (laurea o licenza) è fissato in Fr. 3.000,— e quello per i docenti in possesso dei titoli intermedi di cui al decreto legislativo 21 febbraio 1968 è fissato in Fr. 1.000,—.

Con ciò viene confermato l'indirizzo generale dato dal Dipartimento, inteso ad avvicinare le diverse classi dei docenti e viene salvaguardato il principio di una valida difesa dei titoli accademici specie completi, che sono tanto necessari per il bene e il miglioramento dell'insegnamento.

Lo specchietto che segue riassume chiaramente le differenze fra la situazione attuale (stipendio base + c.v. 6 %), le proposte iniziali del messaggio 24 novembre 1970 e la conclusione dopo la proposta Celio del 10 dicembre 1970.

	<i>Stipendio attuale (31.12.1970 + C.V. 6 %)</i>	<i>Stipendio secondo messaggio 24.11.70</i>	<i>Proposta 10.12.1970 on. Celio a) stip. base + 300, rispet. + 500 b) ind. titoli Fr. 3.000,— risp. Fr. 1.000,—</i>
<i>Docenti senza titoli</i>		<i>Differenza</i>	<i>Differenza</i>
SAM + SA	29.680	30.700 + 1.020 = 3,4 %	31.000 + 1.320 = 4,5 %
Ginnasio e apprendisti	28.726	29.700 + 974 = 3,39 %	30.200 + 1.474 = 5,1 %
<i>Con titoli intermedi</i>	29.680	30.700	31.000
SAM + SA	+ 2.000	+ 1.000	+ 1.000
	31.680	31.700 + 20	32.000 + 320 = 1 %
Ginnasio + apprendisti	28.726	29.700	30.200
	+ 2.000	+ 1.000	+ 1.000
	30.726	30.700 — 26	31.200 + 474 = 1,5 %
<i>Con titoli completi</i>	29.680	30.700	31.000
SAM + SA	+ 4.000	+ 2.500	+ 3.000
	33.680	33.200 — 480	34.000 + 320 = 1 %
Ginnasio + apprendisti	28.726	29.700	30.200
	+ 4.000	+ 2.500	+ 3.000
	32.726	32.200 — 526	33.200 + 474 = 1,5 %

REVISIONE DELLE NORME SULLA CASSA PENSIONI

Sulle conseguenze dal profilo della cassa pensioni della eleggibilità della donna sposata nell'amministrazione e nella scuola, e sulla rivalutazione reale delle pensioni il messaggio, che riceve la nostra unanime adesione, è chiaro in ogni punto e un commento in questa sede sarebbe inutile per l'intelligenza del problema.

L'impiegata iscritta a CP che continua il rapporto di impiego dopo il matrimonio passa a cassa risparmio e i contributi da lei versati vengono trasferiti a un suo conto personale: il conteggio degli interessi (art. 51 e 52 della LCP) corre dal momento del passaggio a cassa risparmio, senza retroattività per gli anni di servizio prestati quale nubile.

Le indennità versate dal datore di lavoro restano alla cassa pensioni.

Su quest'ultimo punto, che ha destato discussione, il Dipartimento chiederà orientamenti al perito sulla possibilità di devolverne una parte al conto personale dell'interessata.

Le prestazioni della CP concesse alle vedove passano dal 30 % al 37,5 % del guadagno computato.

L'allegato 4 illustra il sostanziale miglioramento della scala dell'art. 30 CP: fissa al 40 % il minimo delle pensioni di invalidità e favorisce i beneficiari di prestazioni in quanto le percentuali rispetto agli anni di servizio sono rilevante-mente aumentate.

RIVALUTAZIONE REALE DELLE PENSIONI

Rendita vedovile:

passa al 37,5 % del guadagno computabile del defunto e ciò a favore delle attuali beneficiarie.

Pensioni per invalidità o vecchiaia inferiori al 60 %:

la rivalutazione è del 12 % delle pensioni base (media) e dell'8,5 % delle pensioni effettive.

Pensione per invalidità o vecchiaia al 60 %:

la rivalutazione minima per tutti è del 5 % ad eccezione delle rendite il cui diritto nasce dal 2 gennaio 1969 al 1° luglio 1970:

La rivalutazione media ammonta:

- al 6,2 % delle pensioni base
- al 4,9 % delle pensioni effettive.

Rapporto CP - Stato:

Meritevole di essere ricordato con piacere è l'accordo raggiunto di versare l'interesse del 5 % sulla somma che eccede l'importo di Fr. 140 milioni (per i quali continua l'interesse del 3,5 % fissato a suo tempo) da parte dello Stato sul capitale della cassa pensioni depositato presso la cassa cantonale.

Gli interessi versati dallo Stato oltrepassano così i 6 milioni di franchi annui. Gli assicurati a CP erano 3780 nel 1969 e 350 gli iscritti alla cassa risparmio.

Per gli altri aspetti meramente tecnici del problema rimandiamo ai dettagli del messaggio. Vogliamo unicamente precisare che la CP paga circa 10 milioni di franchi all'anno di prestazioni.

DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE LE PREVIDENZE A FAVORE DEI MAGISTRATI DEL 9 LUGLIO 1963

Le modifiche apportate a questo decreto comportano di modificare anche le norme analoghe della legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 mediante un testo che viene allegato al presente rapporto.

Con queste brevi precisazioni la Commissione raccomanda l'accoglimento integrale del messaggio in esame che modifica :

- le leggi sull'ordinamento e sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 e la legge della scuola del 29 maggio 1958 ;
- la legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti del 9 luglio 1963 ;
- la legge che assegna un'indennità di rincaro ai dipendenti e ai pensionati dello Stato per il periodo 1968 - 1971 del 25 novembre 1968 ;
- il decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati del 9 luglio 1963 ;
- la legge sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963 e il decreto legislativo concernente lo stipendio dei docenti iscritti nelle classi IV e IV b della pianta organica del 21 febbraio 1968.

La Commissione della Gestione, prima e durante i suoi lavori, ha ricevuto diverse istanze tendenti a far esaminare modifiche alle proposte del Consiglio di Stato.

Fedele al principio di assecondare con ogni mezzo gli sforzi lungamente dibattuti per raggiungere un accordo totale fra il Governo e gli interessati all'importante problema dell'organico, la Commissione, pur dopo attento esame, non ha ritenuto di poterle accogliere.

Fra le leggi modificate figura quella sulla polizia cantonale del 22 gennaio 1963 : questa modifica è stata resa necessaria dall'introduzione nell'organico delle nuove funzioni di commissario capo con il grado di sergente maggiore per la PS e sergente maggiore per la gendarmeria, che non sono contemplate dalla legge in vigore.

Della validità del nuovo organico già ci siamo espressi nel preambolo. Riteniamo che oltre ai pregi prima indicati esso possa servire da base per una reale e costante riorganizzazione amministrativa, per la quale il Consiglio di Stato ha recentemente creato una consulenza con compiti ben precisi.

Per la Commissione della Gestione :

A. Giovannini, relatore

Agostinetti — Baggi — Borella —
Bottani — Merlini — Poma — Riva
— Rossi-Bertoni — Taddei — Tet-
tamanti

Disegno di

LEGGE

che modifica alcune norme della legge sull'onorario e sulle previdenze
a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino
di propria iniziativa,

decreta:

Art. 1

La legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 viene modificata e completata come segue:

Art. 13, cpv. 1

Pensione vedovile ¹ La vedova di un Consigliere di Stato ha diritto, annualmente, al 37,5 % dell'onorario del marito se il matrimonio è stato concluso prima del pensionamento e prima che egli avesse compiuto i 60 anni.

Art. 14, cpv. 5 e 6

**Pensione per
orfani e figli
minorenni**

³ La percentuale da versare come pensione di invalidità o vecchiaia, per mancata conferma o dimissioni viene aumentata del 5 % dell'onorario per ogni figlio che avrebbe diritto alla pensione d'orfano, conformemente al presente articolo, ritenuto tuttavia un supplemento massimo del 25 %.

⁶ Nei casi in cui l'invalidità non è riconosciuta dall'AI, la pensione figli è del 10 % dell'onorario per ogni figlio, ritenuto un massimo del 30 %.

Art. 19, cpv. 1 e 2

**Pensionamenti
anteriori**

¹ I pensionamenti anteriori all'entrata in vigore della presente legge soggiacciono alle norme dei decreti in base ai quali sono stati pronunciati, salvo che a favore del beneficiario, per l'applicazione degli art. 13, cpv. 1, e 14, cpv. 5 e 6.

² Le pensioni per invalidità, vecchiaia, dimissioni o mancata conferma e quelle agli orfani vengono rivalutate conformemente all'art. 75, cpv. 2, della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Art. 2

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1971.

